

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N. 17 DELL'ADUNANZA DEL 18 APRILE 2013

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè, Donatella Cerè nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente ricorda a tutti i Colleghi presenti, che fra poco assumeranno dinanzi al Consiglio dell'Ordine l'impegno solenne di osservare i doveri previsti per l'esercizio della professione forense, ed ai loro familiari il tragico e vile attentato durante la maratona di Boston che ha determinato l'uccisione di tre persone ed il ferimento di centinaia di altre. Invita tutti ad osservare un minuto di silenzio in loro memoria.

Giuramento avvocati

- Sono presenti i Dottori: Antonina Accardi, Pierluigi Bologna, Francesca Buonopane, Valentina Casaburo, Tullia Cecchetti, Alessandra Cecchini, Giorgia Ciceroni, Ettore Citarella, Valerio Cristiani, Alessandra De Grazia, Sandra De Ieso, Anna Rita Deodato, Alessia D'Errico, Marzia Di Giacobbe, Eliana Dipalma, Jeisson Jampier Ercole Giorgetti, Nicola Longhi, Simona Nasole, Marco Pellegrini, Evandro Pesci, Luigi Romanzi, Grazia Termite, Michele Terlizze, Mirco Tucci, Giulia Verrecchia, Grazia Termite, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Condello, con riferimento alla istanza della Signora (omissis), comunica di aver convocato l'Avv. (omissis) il quale ha dichiarato di aver restituito i documenti richiesti. La questione, pertanto, è definita.

- Il Consigliere Condello ha rilevato che l'Ufficio Disciplina convoca gli avvocati anche a mezzo fax e nello stesso è inserito il luogo della convocazione "Ufficio di Disciplina".

Il Consigliere Condello chiede al Consigliere Segretario di dare disposizioni affinché nelle convocazioni a mezzo fax agli avvocati venga omissis il termine "Ufficio Disciplina" poiché il fax viene letto anche dalle altre persone degli studi legali.

Il Consiglio delibera di modificare il testo delle convocazioni inviate dall'Ufficio ai colleghi eliminando qualsiasi riferimento all'Ufficio Disciplina.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente riferisce sugli inviti pervenuti al Consiglio relativi a convegni, seminari, conferenze,

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

corsi, ecc.:

- invito pervenuto in data 11 aprile 2013 dall'Unione Forense per la tutela dei Diritti Umani a partecipare, al convegno dal titolo: "La violenza sulle donne: da quella fisica e psicologica al femminicidio", che si terrà il prossimo 16 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso Spazio Europa, Via IV Novembre n. 149 in Roma.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sulla nota della Signora Olga Mattioli del servizio Relazioni Esterne della Asset Banca S.p.A., pervenuta in data 11 aprile 2013, con la quale comunica che il 4 maggio p.v., alle ore 10.00, verrà celebrato il Premio Marconi dedicato alla Corte Europea e ai diritti dell'uomo, che quest'anno sarà assegnato all'Avv. Maurizio De Stefano, Segretario Emerito della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell'Uomo, e al Dott. Fabio Massimo Gallo, Presidente della Sezione Lavoro presso la Corte di Appello di Roma.

Il Consigliere Stoppani fa presente di trovarsi a San Marino in occasione dell'evento e si dichiara disponibile a portare il saluto del Consiglio.

Il Consiglio delega il Consigliere Stoppani a portare il saluto del Consiglio.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Nicola Ianniello, pervenuta in data 9 aprile 2013, con la quale trasmette il ricorso notificato dal Signor (omissis) per la revocazione dell'ordinanza di rigetto dell'appello n. (omissis) del Consiglio di Stato relativa al rigetto della richiesta di sospensiva emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. (omissis) e di conseguenza per la sospensione del provvedimento del Consiglio del 30 settembre 2010 con il quale revocava con efficacia immediata e retroattiva dal 2002 al 2009 i provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Galletti ad approfondire la questione, deliberando di costituirsi in giudizio e nominando difensore l'Avv. Nicola Ianniello, con studio a Roma, in Via Riboty n. 28.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Nicola Ianniello, pervenuta in data 9 aprile 2013, con la quale trasmette il ricorso notificato dal Signor (omissis) per la revocazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensiva emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio RGN. (omissis) n. (omissis) e di conseguenza per la sospensione del provvedimento del Consiglio del 30 settembre 2010 con il quale revocava con efficacia immediata e retroattiva dal 2002 al 2009 i provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Galletti ad approfondire la questione, deliberando di costituirsi in giudizio e nominando difensore l'Avv. Nicola Ianniello, con studio a Roma, in Via Riboty n. 28.

- Il Presidente riferisce sulla istanza di nomina di un mediatore presentata dalla (omissis) S.p.A. in data 8 aprile 2013 per dirimere la controversia insorta con la (omissis) S.r.l. a seguito della sottoscrizione, in data 3 giugno 2010 di un contratto di cessione crediti tra le parti che prevedeva la clausola di mediazione in caso di disaccordo.

Il Presidente riferisce di aver nominato Mediatore, per dirimere la controversia insorta tra la (omissis) S.p.A. e la (omissis) S.r.l., l'Avv. Maria Agnino, con studio a Roma, Via Filippo Corridoni n. 15.

Il Consiglio prende atto e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

– Il Presidente riferisce sulla istanza di nomina di un mediatore presentata dalla (omissis) S.p.A. in data 8 aprile 2013 per dirimere la controversia insorta con la (omissis) S.r.l. a seguito della sottoscrizione, in data 23 novembre 2010 di un contratto di cessione crediti tra le parti che prevedeva la clausola di mediazione in caso di disaccordo.

Il Presidente riferisce di aver nominato Mediatore, per dirimere la controversia insorta tra la (omissis) S.p.A. e la (omissis) S.r.l., l'Avv. Alessandra Gullo, con studio a Roma, Piazza della Libertà, 20.

Il Consiglio prende atto e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente riferisce che è necessario provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice per il concorso della XXXVI Conferenza dei Giovani Avvocati, come da Regolamento del bando stesso.

Il Presidente, pertanto, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, propone di nominare un membro designato dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati, un membro proveniente dall'Associazione Nazionale Forense e un membro proveniente dalla Camera Penale di Roma, chiedendo alle Associazioni stesse l'indicazione di un nominativo ciascuna.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Paolo Iorio, pervenuta in data 4 aprile 2013, Presidente Onorario dell'Associazione Avocats sans Frontières, con la quale chiede la disponibilità dell'Aula consiliare per il 22 aprile p.v., dalle ore 17.00 alle ore 19.30 per svolgere una riunione durante la quale verrà esaminata la normativa in tema di mediazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale. All'incontro parteciperanno i Componenti dell'Associazione, alcuni esperti giuristi in tale materia nonché il Presidente della Corte di Appello di Roma.

L'Avv. Paolo Iorio invita, inoltre, il Presidente a partecipare all'evento ovvero a delegare un rappresentante del Consiglio.

Il Consiglio, tenuto conto che la richiesta non è stata effettuata al Centro Studi come di prassi e che l'orario indicato è al di fuori di quello ordinario per cui sarebbe necessaria la presenza di almeno un dipendente con conseguente pagamento di straordinari a carico dell'Ordine, respinge la richiesta e, comunque, la revoca nella denegata ipotesi in cui fosse stata già indebitamente concessa. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, mandando al funzionario responsabile della Segreteria di comunicarla con urgenza agli interessati.

– Il Presidente riferisce che, a seguito della più recente giurisprudenza amministrativa, per tutte le richieste di parere di congruità dei compensi per l'attività professionale forense è necessario che sia comunicato al debitore l'avvio del procedimento amministrativo. Inoltre, al fine di evitare eventuali future contestazioni, è opportuno che tanto tale comunicazione quanto le convocazioni per i tentativi di conciliazione, curate dall'Ufficio Pareri e Conciliazioni, che fino ad oggi sono sempre state effettuate a mezzo posta prioritaria, siano effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Consiglio approva, disponendo che sia utilizzato il servizio postale privato che l'anno passato ha proceduto all'invio delle richieste di pagamento dei contributi di iscrizione ai morosi, con un costo di circa il 50% inferiore a quello delle raccomandate spedite con le Poste Italiane. Per le comunicazioni agli Avvocati dovrà essere utilizzata la P.E.C.. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

– Il Presidente comunica di aver incontrato il 16 aprile 2013, insieme ad alcuni Componenti del Gruppo Informatico dell'Ufficio di Presidenza, la Dott.ssa Daniela Intravaia, Direttore della DGSIA. Durante la riunione sono state evidenziate alcune criticità ed in particolare, fatta eccezione per la Sezione Lavoro, che i decreti ingiuntivi seppur depositati telematicamente non vengono emessi in forma digitale causando un dispendio importante di energie a carico delle cancellerie e la resistenza da parte degli avvocati ad utilizzare questo strumento che comunque diventerà obbligatorio il 30 giugno 2014. Salvo poche eccezioni anche i giudici delle esecuzioni immobiliari non utilizzano la consolle depositando i propri provvedimenti in forma cartacea. Si è lungamente discusso della drammatica situazione dell'Ufficio Copie dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma e il Presidente ha comunicato di aver già interessato anche il Dott. Birritteri del problema. Sono state evidenziate anche le criticità dopo la pubblicazione della Sezione Fallimentare delle note esplicative al DL 179/2012 soprattutto per gli oneri in capo ai curatori. Si auspica comunque, nel breve periodo, che venga emesso il decreto autorizzativo per il deposito con valore legale delle memorie ai sensi degli artt. 183 e 190 c.p.c., per accelerare il quale è stata sollecitata una richiesta congiunta dei Presidenti del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine, nonché l'inizio della sperimentazione del Processo Civile Telematico sia presso la Corte di Appello di Roma che presso la Corte di Cassazione.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce che nella “Relazione Finale del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali”, redatta dai cosiddetti 10 saggi nominati dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 30 marzo 2013, viene riproposta inspiegabilmente l'obbligatorietà della mediazione.

Il Presidente rileva che, nonostante i risultati assolutamente negativi certificati dal Ministero della Giustizia in tema di alleggerimento del contenzioso durante il periodo di un anno e mezzo di vigenza dell'obbligatorietà della mediazione, viene oggi riproposta una soluzione inutile ed anzi dannosa per il cittadino quale utopico espediente per deflazionare la richiesta di tutela giurisdizionale.

Il Presidente propone di trasmettere a tutte le Istituzioni interessate la protesta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con l'auspicio che non venga mai più fatto ricorso a strumenti inutili e costituzionalmente illegittimi, specificando che, in caso contrario, verrà proseguita la battaglia che già una volta ha determinato la pronuncia di incostituzionalità della illegittima normativa.

I Consiglieri Bruni e Galletti plaudono alle indicazioni del Presidente e specificano come nessuna norma o indicazione a livello comunitario imponga di ricorrere alla mediazione obbligatoria, occupandosi –come è ovvio- l'Unione Europea di prevedere ed auspicare il ricorso alla mediazione nella riduzione esclusivamente delle controversie transfrontaliere. Fanno presente, inoltre, come l'improbabile ricorso ad una nuova forma di sbarramento all'accesso alla Giustizia, costosa e proceduralmente onerosa, di fatto contribuirebbe a rendere improbo ai cittadini il ricorso alla tutela giurisdizionale dei diritti, in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il Consigliere Segretario rileva che l'Unione Europea, nelle proprie direttive, non ha promosso la mediazione obbligatoria. Diversamente ha promosso la mediazione facoltativa al fine di ridurre le controversie e prevalentemente le controversie transfrontaliere.

Il Consiglio delibera di rendere pubblica la propria posizione di contrarietà alla reintroduzione di qualsiasi forma, diretta o surrettizia, di mediazione obbligatoria, in particolare se onerosa e con costi a carico dei cittadini. Ricorda che anche le forme di mediazione o conciliazione obbligatoria, seppur gratuite, hanno incontrato il disfavore dei cittadini, tanto da indurre il legislatore, ad esempio, ad eliminare tale strumento in materia di diritto del lavoro. Delega il Presidente ad attuare le opportune iniziative in ipotesi di norme che reintroducano tale strumento. Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

– Il Presidente riferisce che è pervenuta dall'Associazione Agire e Informare la seguente mozione, corredata da numerose firme di colleghi che sono ancora in corso di raccolta, con la richiesta al Consiglio di farla propria e trasmetterla alla Cassa Forense affinché provveda in conformità: “Gli iscritti all'Ordine Forense di Roma – considerato che il comma 8 dell'art. 21 della Legge 247/2012 prevede la contestuale iscrizione alla Cassa per tutti gli iscritti agli Albi Forensi; - visto che il comma 9 del medesimo articolo demanda alla Cassa la stesura di un regolamento che disciplini le modalità di iscrizione e preveda forme di esenzione e/o riduzione dei contributi dovuti; - tenuto conto dell'attuale congiuntura economica del Paese e dei riflessi drammatici della crisi sulla professione forense; **auspicano** che la Cassa tenga conto, nella stesura del regolamento, della grave situazione di disagio in cui versa la maggior parte dell'Avvocatura, con particolare riferimento ai giovani e alle donne, prevedendo un'ampia flessibilità nel pagamento dei contributi dovuti e una loro più diretta proporzionalità rispetto ai redditi percepiti, nonché un'ampia fascia di esenzione e/o agevolazioni, almeno per i primi 10 anni, di iscrizione alla Cassa.”

Il Consiglio fa propria l'iniziativa e dispone la trasmissione della mozione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, invitandola a tenere conto, nella stesura dell'emanando regolamento, dei seguenti criteri: 1) ampia flessibilità nel pagamento dei contributi; 2) diretta proporzionalità rispetto ai redditi percepiti; 3) ampia fascia di esenzione e/o agevolazioni. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente comunica che parteciperà, unitamente al Consigliere Segretario, alla prima riunione del Comitato Organizzatore del Congresso Nazionale Forense di Venezia del 2014, che si svolgerà alle ore 15.00 del 19 aprile 2013 presso la sede del Consiglio Nazionale Forense di Via del Governo Vecchio n. 3.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce che in data 17 aprile si è svolta presso la Camera di Commercio di Roma, in Piazza di Pietra, la Cerimonia per la sottoscrizione del Protocollo per la costituzione dello Sportello multifunzionale del cittadino tra i Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai con il Sindaco di Roma Capitale. Lo Sportello sarà istituito in vari Municipi ed avrà lo scopo di fornire ai cittadini una prima informazione sulla rispettiva attività professionale dei tre Ordini.

Ciascun Presidente è intervenuto per illustrare ai numerosi pubblici presenti gli ulteriori risultati raggiunti nell'ultimo anno attraverso il costante rapporto istituzionale con Roma Capitale.

In particolare il Presidente ha segnalato l'avvio positivo dell'attuazione del Protocollo d'intesa per il pagamento in favore degli avvocati delle sentenze di condanna al pagamento delle spese di giudizio risalenti al periodo ante commissariamento del Comune di Roma, cioè anteriori al 28 aprile 2008. Riferisce, inoltre, che ha potuto dare la notizia che proprio in questi giorni sarà riattivato il servizio di nuova iscrizione per gli avvocati all'Anagrafe on-line, sospesa a seguito della nota vicenda Unisys, che aveva richiesto il pagamento di euro 50.000,00 a fronte di un presunto impegno in tal senso concordato con il precedente Consigliere Segretario, Avv. Rodolfo Murra, ma mai ratificato dal Consiglio dell'Ordine. A seguito del rifiuto di versamento di tale somma, la Unisys aveva interrotto la possibilità di nuove iscrizioni all'Anagrafe on-line. Ora, grazie anche all'intervento del Sindaco Alemanno e del suo staff, con la dirigenza dell'Anagrafe, il servizio è stato ripristinato, escludendo dal relativo processo della società.

Alla firma del Protocollo d'intesa è ovviamente intervenuto anche il Sindaco di Roma Capitale che

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

ha sottoscritto il Protocollo unitamente ai tre Presidenti degli Ordini professionali. Erano presenti, oltre ai sottoscrittori e al Sindaco, il Consigliere Segretario Avv. Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Avv. Donatella Cerè, i Consiglieri Avv. Fabrizio Bruni, Avv. Antonino Galletti, Avv. Mauro Mazzoni e Avv. Aldo Minghelli.

Il Consigliere Condello rileva di non avere mai visto il protocollo e che ne esiste già uno, presumibilmente sottoscritto nell'anno 2002, che istituisce la cd. "Porta del Diritto".

Il Consiglio approva e, per quanto occorra, ratifica la sottoscrizione del Protocollo d'intesa, con la precisazione che si tratta di uno Sportello interdisciplinare, che non sostituisce la "Porta del Diritto".

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Giulia Ausili, Rossella Benedetti, Giuseppe Berti, Ilaria Boiano, Maurizio Branchicella, Elissa Capobianco, Marina Casale, Giuseppe Conte, Valentina Ferrigni, Vittorio Grieco, Giulia Lo Re, Maria Teresa Manente, Pierpaolo Mari, Cristiana Moretti, Claudia Pellegrino, Ivan Polidori, Alfonso Quintarelli, Paola Sciacca, Liliana Spartera, Massimo Zaccheo, Michele Zei,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla richiesta del Signor (omissis) con la quale lo stesso chiede l'accesso al fascicolo per il rilascio di copia degli atti e documenti.

Il Consiglio

- Considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;

- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;

- considerato che con raccomandata A.R. del 29 marzo 2013 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandola a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;

- considerato che con nota protocollata il 15 aprile 2013 la professionista inviava una missiva comunicando il proprio assenso all'accesso al fascicolo;

delibera

di consentire al Signor (omissis) l'accesso agli atti relativi alla pratica n. (omissis).

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Segretario riferisce che in data 12 aprile 2013 è pervenuta la delibera dell'8 aprile 2013, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna con la quale revoca la sospensione a tempo indeterminato con effetto immediato, nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis).

Il Consiglio, in esecuzione della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna,
revoca

la sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione forense dell'Avv. (omissis) con decorrenza 8 aprile 2013.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulle note della Presidenza dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenute in data 15 e 16 aprile 2013, accompagnatorie del comunicato stampa "Saggi, per l'OUA positive numerose indicazioni sulla Giustizia Civile, ma contrarietà sull'obbligatorietà dei sistemi di mediazione" e dei vari articoli pubblicati su alcune testate giornalistiche.

Il Consiglio si riporta a quanto già deliberato, ringraziando l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana per la posizione assunta.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 8 aprile 2013, accompagnatoria degli articoli in materia di risarcimento danni pubblicati sulle testate giornalistiche La Stampa, Altalex e Mondoprofessionisti.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 10 aprile 2013, accompagnatoria della newsletter n. 133/Ue che tratta i temi del Codice di condotta comune degli Ordini forensi europei, dell'emanando regolamento sulle vendite europee, della promozione del portale E-justice, del 7° Forum giuridico europeo, della revisione della geografia giudiziaria.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Salvatore Stinco, iscritto nel Registro dei praticanti del Foro romano, pervenuta in data 10 aprile 2013, con la quale chiede se il Consiglio ha attivato delle partnership con altri enti pubblici per lo svolgimento di stage.

Il Consiglio delega il Consigliere Mazzoni.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 11 aprile 2013, con la quale trasmette il comunicato stampa relativo alla delibera del 5 aprile 2013 assunta dall'assemblea dei delegati dell'Organismo per richiedere al Ministro Severino di varare urgentemente il decreto correttivo sui parametri dei compensi concordato con l'Avvocatura e, al Consiglio Nazionale Forense, di intervenire in tal senso.

Il Consiglio si riporta alle delibere già assunte sull'argomento, trasmesse al Ministro della Giustizia ed al Consiglio Nazionale Forense.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 11 aprile 2013, accompagnatoria del parere emesso dalla Commissione sulla Legge Professionale dell'Organismo in ordine al regolamento sui parametri dei compensi professionali predisposto dal Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio prende atto.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Olivia Polimanti, pervenuta in data 10 aprile 2013, con la quale lamenta un disservizio dell'Ufficio Notifiche verificatosi lo scorso 19 marzo, inerente la restituzione degli atti notificati.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 11 aprile 2013, accompagnatoria degli articoli pubblicati in materia di parametri sui compensi professionali sulle testate giornalistiche Adnkronos, Agenzia Parlamentare, Guido al Diritto, Italia Oggi, Mondoprofessionisti.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato stampa pervenuto in data 12 aprile 2013 dal Consiglio Nazionale Forense relativo all'approvazione definitiva del Regolamento sulle Associazioni Forensi Specialistiche.

Il Presidente sul punto conferma che effettivamente il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa dell'11 aprile 2013, ha approvato in via definitiva il Regolamento che istituisce e disciplina l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, che è già entrato in vigore il giorno successivo 12 aprile 2013.

Premesso che l'art. 35, comma 1, lettera s), della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il potere di istituire e disciplinare autonomamente "con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità", osserva che sarebbe stato un segno di cortesia nei confronti dei Consigli degli Ordini territoriali, prima di approvarlo in via definitiva, quantomeno di sottoporre loro il testo predisposto. Ciò anche in considerazione del fatto che l'art. 9 della citata legge, dopo avere demandato nel comma 1 al Ministero la predisposizione ed emanazione dell'apposito ulteriore Regolamento che disciplini le modalità per ottenere da parte dell'avvocato il riconoscimento del titolo di specialista, al successivo comma 3 attribuisce anche agli Ordini territoriali la possibilità di stipulare con le facoltà di giurisprudenza convenzioni per l'organizzazione presso di esse dei corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. Del resto anche l'art. 25 fa rientrare al comma 1, lettera e), tra i compiti e le prerogative dei Consigli dell'Ordine l'organizzazione e la promozione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa proprio con le associazioni specialistiche di cui sopra.

Il Presidente, tenuto conto che il Consigliere Galletti ha, a suo tempo, già difeso alcuni degli attuali Consiglieri nel ricorso avverso il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulle specializzazioni, ottenendone dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio la dichiarazione di nullità, propone di delegargli l'esame del nuovo Regolamento per verificare se sussistano profili di illegittimità.

Il Consiglio delega il Consigliere Galletti a verificare eventuali profili di contrasto del Regolamento con il testo di legge e di riferire al Consiglio, anche in relazione alla nota sentenza comunitaria in materia di divieto della esclusiva in materia di formazione. Dispone di invitare il Consigliere Nazionale Forense Avv. Paolo Berruti innanzi al Consiglio per informarlo sulle determinazioni dell'Ordine in relazione a tale argomento e per acquisire dallo stesso informazioni sull'orientamento del Consiglio Nazionale Forense in relazione agli argomenti più rilevanti per la categoria.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta in data 11 aprile 2013 dal Consiglio Nazionale Forense la citazione a comparire per il giorno 22 maggio 2013, alle ore 15.00, relativa alla trattazione del ricorso proposto dall'Avv. (omissis) avverso il provvedimento del 22 giugno 2010 con il quale il Consiglio gli ha irrogato la sanzione disciplinare della censura.

Il Consiglio prende atto, delibera di non costituirsi e manda all'Ufficio Disciplina per l'ulteriore corso.

– Il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. (omissis) ha notificato in data 15 aprile 2013 i motivi aggiunti al ricorso n. (omissis) depositato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nei confronti del Consiglio e del Signor (omissis) + altri per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto di rettifica adottato nell'adunanza del 31 gennaio 2013 con il quale è stato rettificato il parere di congruità del 28 giugno 2012, già impugnato, sulla richiesta di parere n. (omissis) a seguito del riesame imposto dal T.A.R. con ordinanza n. (omissis).

Il Consiglio delibera di costituirsi in giudizio, nominando difensore l'Avv. Paolo Stella Richter. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, disponendone l'immediata trasmissione trasmettere unitamente all'atto notificato all'Avv. Paolo Stella Richter.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 16 aprile 2013, accompagnatoria della delibera dell'Organismo relativa alla costituzione, unitamente al Consiglio Nazionale Forense, di un tavolo permanente di concertazione al quale invitare gli Ordini Forensi, le Unioni Regionali, la Cassa Forense e le Associazioni Forensi, al fine di pervenire ad una proposta di modifiche statutarie e regolamentari da sottoporre all'approvazione della prossima assise congressuale.

Il Consiglio delega il Consigliere Galletti.

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta in data 16 aprile 2013 dal Consiglio Nazionale Forense la citazione a comparire per il giorno 23 maggio 2013, alle ore 9.00, relativa alla trattazione del ricorso proposto dall'Avv. (omissis) avverso il provvedimento del 6 dicembre 2011 con il quale il Consiglio gli ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

Il Consiglio prende atto, delibera di non costituirsi e manda all'Ufficio Disciplina per l'ulteriore corso.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Segretario comunica che è pervenuta istanza dell'Avv. (omissis), in data 10 aprile 2013, con la quale chiede di poter prendere visione del fascicolo n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) ed estrarre copia dello stesso.

A tale proposito fa presente che in data 27 ottobre 2011 il Consiglio ha archiviato la posizione dell'Avv. (omissis) e in data 19 febbraio 2013 l'Avv. (omissis), con analoga istanza ha chiesto di poter prendere visione del fascicolo n. (omissis) ed estrarre copia dello stesso a seguito della quale veniva autorizzato in data 21 febbraio 2013 e il 25 febbraio 2013 ritirava copia degli atti.

Il Consiglio delibera di non autorizzare l'Avv. (omissis) alla visione del fascicolo in quanto già in possesso di quanto richiesto precedentemente con istanza del 21 febbraio 2013.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Segretario riferisce che il prossimo 24 aprile, alle ore 12.00 si terrà l'inaugurazione della Biblioteca Giuridica gratuita online. Invita tutti i Consiglieri a partecipare all'evento.

Il Consiglio prende atto.

Pareri su note di onorari

Parere di congruità su note di onorari n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Il Consigliere Bolognesi riferisce che in data 8 aprile 2013 l'Avv. (omissis) ha presentato istanza di rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis), emesso nell'adunanza del 14 marzo 2013, con la quale chiede che nel predetto opinamento venga corretto il nominativo del cliente, indicato per errore materiale "(omissis)" in "(omissis)".

Il Consiglio delibera di rettificare il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) indicando come cliente "(omissis)".

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis): all'esito il Consiglio delibera di irrogare all'incolpato la sanzione disciplinare della censura in merito al capo A, come da separato verbale.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis): all'esito il Consiglio delibera di rinviarne la trattazione a nuovo ruolo, come da separato verbale.

Proc. disc. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis): all'esito il Consiglio delibera non esser luogo a sanzione disciplinare, come da separato verbale.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) - audizione per eventuale sospensione cautelare ai sensi dell'art. 43 L.P.

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis) per l'eventuale sospensione cautelare ex art. 43 Legge Professionale.

All'esito il Consiglio delibera di non disporre la sospensione cautelare dell'Avv. (omissis) dall'esercizio della professione forense, ai sensi dell'art. 43 del R.D.L. n. 1578/1933, come da separato verbale.

Audizione Dott. (omissis) – iscrizione Registro Praticanti

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Si procede all'audizione del Dott. (omissis). All'esito il Consiglio delibera l'iscrizione del Dott. (omissis) nel Registro dei Praticanti.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

Fondo Assistenza Consiglio

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere Tesoriere Donatella Cerè, delibera di erogare a titolo di assistenza le seguenti somme:

(omissis)

E. 21.800,00

Indizione nuova gara di appalto per le pulizie dei locali a seguito della chiusura della sede dell'Organismo di Mediazione di Via Attilio Regolo

- Il Consigliere Tesoriere fa presente che, a seguito della chiusura della sede di Via Attilio Regolo, si sono modificate le condizioni per la gara delle pulizie e, quindi, propone di affidare la procedura negoziata rivolgendosi alla Consip.

Il Consiglio approva e delega il Consigliere Tesoriere ad avviare la procedura e a riferire al Consiglio, anche in relazione dei costi da affrontare.

- compenso professionale dei Mediatori dell'Organismo di Mediazione

- Il Consigliere Tesoriere riferisce sulla chiusura delle verifiche relative alla contabilità separate dell'Organismo di Mediazione, come di seguito illustrate:

- somma a disposizione: euro 534.000,00
- mediazione effettuate nel 2012: n. 6.040
- compenso per ogni mediazione: euro 88,40

Il Consiglio approva e delibera di corrispondere ai Mediatori la somma di euro 88,40 per ciascuna mediazione svolta. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- contribuzione degli iscritti per l'anno 2013 e 2014

- Il Consigliere Tesoriere comunica che negli anni trascorsi sono stati realizzati degli utili, accantonati ed inseriti come posta in bilancio alla voce "acquisto sede" e altre voci positive. Anche quest'anno il consuntivo ha segnato un utile pari ad euro 540.139,00.

In considerazione della solidità economica dell'Ordine e dei predetti accantonamenti e tenuto conto di quanto già prospettato dal Presidente all'adunanza del 14 marzo 2013, il Consigliere Tesoriere propone la riduzione della quota annuale per il contributo da parte degli iscritti, così come segue:

- Avvocati Cassazionisti euro 150,00 (compreso il contributo al Consiglio Nazionale Forense);
- Avvocati non Cassazionisti: euro 110,00 (compreso il contributo al Consiglio Nazionale Forense);

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Praticanti abilitati: euro 60,00;
- Praticanti non abilitati: euro 50,00.

Il Consigliere Tesoriere motiva tale riduzione, oltre per la redistribuzione di parte delle somme accantonate, soprattutto per venire incontro all'intera classe forense in questo momento di particolare difficoltà economica.

Il Consiglio delibera di ridurre il contributo annuale degli iscritti nella misura proposta dal Consigliere Tesoriere e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere sui tempi di predisposizione definitiva del conto patrimoniale consuntivo e del bilancio preventivo, delibera di inserire all'ordine del giorno dell'adunanza del 2 maggio 2013 l'approvazione di entrambi. Delega il Consigliere Tesoriere a trasmettere la presente delibera nonché il conto patrimoniale consuntivo e il bilancio preventivo a tutti i Consiglieri a mezzo posta elettronica certificata entro il 26 aprile 2013, invitandoli a far pervenire le proprie osservazioni contabili entro il 30 aprile 2013, in modo da poter affrontare compiutamente all'adunanza del 2 maggio la discussione e l'approvazione degli stessi. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- approvazione Regolamento amministrativo e contabile

- Il Consigliere Tesoriere sottopone all'attenzione e alla definitiva approvazione del Regolamento amministrativo e contabile dell'Ordine, in visione ai Consiglieri dall'adunanza 14 marzo scorso, il quale contiene anche il Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi.

Il Presidente esprime il proprio apprezzamento per il complesso lavoro svolto dal Consigliere Tesoriere e comunica di avere cominciato la lettura della prima parte dello stesso. Propone che venga previsto per tutti i Consiglieri un ulteriore termine per poter presentare le proprie osservazioni.

Il Consiglio delibera di rinviare la discussione e l'esame del Regolamento ad altra adunanza.

Approvazione del verbale n. 16 dell'adunanza dell'11 aprile 2013

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 16 dell'adunanza dell'11 aprile 2013.

Pratiche disciplinari: relazione dei Consiglieri sulle pratiche pendenti

- Il Consigliere Scialla comunica che dal 23 febbraio 2012 gli sono state assegnate 173 pratiche di Disciplina delle quali 22 sono state evase. Nessuna delle pratiche risulta essere a rischio di prescrizione.

- Il Consigliere Santini comunica che dal 23 febbraio 2012 gli sono state assegnate 173 pratiche di Disciplina, delle quali 21 sono state evase. Risultano prescritte 36 pratiche che però lo erano già al momento della loro assegnazione in data 23 febbraio 2012, ad eccezione di due pratiche per le quali, comunque, il sottoscritto Consigliere ritiene a breve di dover formulare richiesta di archiviazione nel merito, trattandosi di esposti infondati.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Presidente invita tutti gli altri Consiglieri a provvedere nella prossima adunanza del 2 maggio 2013 a relazionare sullo stato delle pratiche disciplinari ad essi assegnate, con particolare riferimento a quelle che siano a rischio di prescrizione.

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale delle singole proposte di archiviazione o di apertura di procedimento disciplinare.

Archiviazioni (n.60)

(omissis)

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

“Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

A) Redigeva ed inviava una raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente ad una sua controparte Sig. (omissis) presso la sua abitazione invece di indirizzarla all'Avvocato costituito, (omissis), violando così l'art. 27 co. I del Codice Deontologico Forense.

B) Nella missiva intimava il rimborso delle spese straordinarie quali quelle: sanitarie, scolastiche e ludiche sostenute dalla sua assistita in danno del marito di quest'ultima nella consapevolezza che non fossero dovute, violando così gli artt.5, 6 e 8 co. I del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal marzo 2009 sino ad oggi.

Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Donatella Cerè”.

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

“Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv.(omissis), nato a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

A) Pubblicizzava sul network legale a lui riconducibile [www.\(omissis\)](#) – pagina web con pubblicità ingannevole, elogiativa, non veritiera atta al fine di accaparramento di clientela violando così il disposto dell'art. 17 bis codice deontologico circa le modalità dell'informazione ed in particolar modo pubblicizzando : “*network (omissis) – ... (omissis)*”.

B) Nonché inseriva dichiarazione dell'Avv. (omissis), Presidente (omissis), nella quale si legge: “*(omissis)*”.

C) Nonché pubblicizzava e vantava sul network legale a lui riconducibile [www.\(omissis\)](#) la **certificazione legale (omissis)** – usando la formula, “*paghi in base ai risultati (omissis)*”.

D) Altresì pubblicizzava ed inseriva in apposito link contenuto nel network legale [www.\(omissis\)](#), a lui riconducibile, **il servizio di pronta consulenza dietro pagamento** di Euro 197,00 + IVA + CPA per il servizio di risposta, vantando una rapida soluzione ad un costo contenuto e con garanzia della correttezza delle risposte.

In violazione degli artt. 17, 17 bis, 5, 6, 7, 18 e 19.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

In Roma, dal 2 aprile 2009 sino ad oggi
Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Donatella Cerè”.

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis)

“Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv.(omissis), nato a (omissis) il (omissis) e dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

Pratica n. (omissis)

A) Per aver gli Avv.ti (omissis) ed (omissis), il primo in qualità di titolare dello studio ed il secondo quale collega di studio, ricevuto dal Sig. (omissis) il pagamento di una prima consulenza pari ad Euro 240,00 nonchè la somma di Euro 2.000,00 in contanti e la successiva somma di Euro 3.000,00 con assegno intestato allo studio legale (omissis), per l'assistenza e tutela avanti alla Corte di Cassazione non provvedendovi e facendo così decadere il proprio assistito dalla proposizione. Viceversa continuando -entrambi- a rassicurare il cliente anche via sms e telefonicamente.

B) Consegnavano al cliente ricorso in Cassazione con procura risultata poi apocrifia a nome dell'Avv. (omissis) -non munito dello ius postulandi- con -paradossalmente- allegato decreto di convocazione del Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma.

C) Non rispondeva e provvedeva, l'Avv. (omissis), al proprio Ordine nonostante avesse ricevuto la richiesta di far pervenire proprie deduzioni e/o chiarimenti.

Violando gli artt. 38, 6, 7, 8, 12, 14, 34, 35 e 40 del Codice Deontologico Forense.

In Roma dal novembre 2009 ad oggi.

Pratica n. (omissis)

D) Nonostante avessero ricevuto in data 28 gennaio 2009 pagamento anticipato di Euro 4.000,00 dalla Sig.ra (omissis) e rilascio di procura per costituirsi come parte civile in un processo di appello presso la Corte di Appello di (omissis), non vi provvedevano.

E) Dopo insistenti richieste di avere copia dell'atto di costituzione di parte civile in appello, risultò fissata un'udienza diversa, da quella poi effettivamente celebrata, e timbri apposti non appartenenti agli Ufficiali Giudiziari di (omissis) quali organi preposti a ricevere il deposito.

In violazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 12, 14, 35, 38, 40 e 42 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal 13 luglio 2010 sino ad oggi.

Ai sensi dell'art. 47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Donatella Cerè”.

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

“Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

A) Pur ricoprendo la veste di avvocato collaboratore presso lo studio legale Avv. (omissis) -con ampio mandato alla gestione completa dei clienti di quest'ultimo- approfittando del rapporto fiduciario, provvedeva in piena e totale autonomia a gestire e comunicare con i clienti dello studio (omissis), i Sigg.ri (omissis) e (omissis) anche a mezzo cellulare personale, bypassando la Segreteria del ridetto studio.

B) Approfittando del legame fiduciario creatosi con il titolare di studio Avv. (omissis), gestiva nella piena autonomia i di lui clienti facendosi consegnare dai Sigg.ri (omissis) (complessivamente per Euro 2.450,00 a mezzo di n.4 vaglia postali), (omissis) (Euro 600,00) e (omissis) (complessivamente Euro 3.600,00 in due tranches), nella consapevolezza che i citati clienti credevano precisamente rivolgersi allo Studio legale (omissis) e non all'Avv. (omissis), ponendo in essere una condotta diretta a sviare la clientela di altro Collega, per un proprio fine personale.

C) Per aver riferito circostanze non vere ai Sigg.ri (omissis) e (omissis) clienti dello studio (omissis) -ma da lui seguiti personalmente- circa l'aver raggiunto delle transazioni con le controparti in realtà mai avvenute.

D) Avendo ricevuto in qualità di collaboratore precisa volontà dei Sigg.ri (omissis) clienti dello studio legale (omissis), di essere assistiti da quest'ultimo, non dava seguito e non depositava alcun atto in giudizio fornendo viceversa loro informazioni non vere in merito allo stato delle pratiche, anche con invio di svariati sms dal proprio cellulare personale volti a tranquillizzare e tacitare le richieste procrastinandole nel tempo.

In violazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 35, 38, 40, 42, 43, 44 e 47 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal luglio 2009 sino ad oggi.

Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Donatella Cerè”.

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis)

“Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis) e dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) e Avv. (omissis)

A) Per aver gli Avv.ti (omissis) ed (omissis), il primo in qualità di titolare dello studio legale (omissis) ed il secondo quale collega di studio -diretto incaricato della gestione delle pratiche- ricevute le somme di Euro 2.440,00 (con bonifico) in favore dell'Avv. (omissis) e importo pari ad Euro 2.450,00 (tramite n. 4 vaglia postali di Euro 500,00, Euro 750,00, Euro 500,00, Euro 700,00) in favore dell'Avv. (omissis) senza poi, ricevute firme su due fogli in bianco, provveduto ad inoltrare presso l'Autorità Giudiziaria ricorsi per riconoscimento per demansionamento del rapporto di lavoro e vertenza per mobbing e senza peraltro aver restituito quanto percepito.

B) Per aver più volte e ripetutamente nel tempo (un anno e mezzo) rassicurato il proprio assistito anche con numerosi sms sul buon andamento delle cause.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

C) Per aver l'Avv. (omissis), in particolar modo, tramite il network a lui riferibile www.(omissis) pubblicizzato e percepito a titolo di consulenza a pagamento online Euro 240,00 violando così gli artt. 17 e 17 bis del Codice Deontologico Forense.

D) Per aver l'Avv. (omissis) in particolar modo, tramite il network a lui riconducibile www.(omissis) ingannevolmente pubblicizzato il proprio studio legale in modo elogiativo, non veritiero, facendo in modo che l'esponente con fiducia si rivolgesse a lui per la risoluzione dei propri problemi.

In Violazione degli artt. 17, 17 bis, 5, 6, 7, 8, 19, 35, 38, 40 e 43.

Roma, dall'8 ottobre 2008 sino ad oggi.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

E) Nonostante ne fosse stata fatta espressa richiesta di riconsegna di tutta la documentazione originale ed in copia rimasta in possesso dell'Avv. (omissis) relativamente al sinistro stradale n.(omissis) contro (omissis) ed in favore del Sig. (omissis), non vi provvedeva.

F) Nonostante fosse intervenuta revoca al mandato inviava avviso di parcella per consulenza ed assistenza legale pari ad onorari diritti e spese oltre IVA e CPA pari ad Euro 3.710,00, senza specificarne l'attività professionale svolta.

G) Nonostante fosse stata richiesta la restituzione di assegno di importo di Euro 1.000,00 intestato in favore del Sig. (omissis), tratteneva e trattiene a tutt'oggi il predetto assegno.

H) Per eludere le proprie responsabilità avanti al cliente colpevolizzava –il proprio collaboratore Avv. (omissis)- riferendo di averlo prima “licenziato” e secondariamente di aver sporto querela contro quest'ultimo per negligenza.

In violazione degli artt. 42, 5, 6, 7, 8, 15, 22, 25, 29, 35, 43 II co. del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal novembre 2009 ad oggi.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

I) Riceveva presso lo studio dell'Avv. (omissis) –dove collaborava- il Sig. (omissis) dal quale si faceva rilasciare apposita procura per intentare opposizione avverso decreto ingiuntivo avanti al Giudice di Pace di Civitavecchia, nonché la consegna di Euro 1.200,00 in contanti per inizio procedura senza provvedervi né restituendo la somma percepita.

L) Si allontanava dallo studio legale (omissis) senza far rinvenire fascicolo intestato al Sig. (omissis) né permettendo allo stesso di entrare in possesso di tutta la documentazione necessaria e più volte richiesta.

In violazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 12, 15, 35, 38, 40, 42, 43 e 47 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal 20 novembre 2009 sino ad oggi.

Ai sensi dell'art. 47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Donatella Cerè”.

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

“Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

Pratica n. (omissis)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

A) Officiato nell'anno 2000 dal Sig. (omissis), in nome e per conto della (omissis) di (omissis) e Co., del recupero giudiziale di un credito di lire 14.657.640 da questi vantato nei confronti di (omissis) S.r.l., l'Avv. (omissis) non espletava compiutamente il mandato, limitandosi alla presentazione di un ricorso per ingiunzione di pagamento, senza porre in essere azioni esecutive.

B) Di fronte alle richieste d'informazioni dell'assistito, l'Avv. (omissis) non forniva indicazioni concrete sull'espletamento dell'incarico, costringendo così il Sig. (omissis) a rivolgersi al Consiglio dell'Ordine. Iniziato il procedimento conciliativo, l'Avv. (omissis) chiedeva la rimessione in termini per il deposito di memorie che, in realtà, non sono state presentate.

Violava in tal modo il disposto di cui agli articoli 7, 8, 24, 38 e 40 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal marzo 2001 ad oggi.

Pratica n. (omissis)

C) Officiato nell'anno 2005 dalla Società (omissis), di (omissis) S.n.c. di un mandato difensivo nell'ambito di una controversia incardinata innanzi al Tribunale di Tivoli - Sezione Lavoro dal Sig.(omissis), l'Avv. (omissis) si costituiva tardivamente con ciò facendo decadere la parte sua assistita dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dalla facoltà di chiamare terzi in giudizio, come la società assistita avrebbe voluto fare, atteso che essa era cessionaria delle quote di altra società e i cedenti avrebbero dovuto garantirla dalle eventuali passività.

D) Ometteva poi di informare gli assistiti circa le conseguenze della sentenza di primo grado e ometteva di interporre tempestivo appello, determinando così l'inammissibilità della pur proposta impugnazione tardiva. A seguito di notifica sia alla predetta società che ai suoi soci illimitatamente responsabili (omissis) e (omissis) di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo da parte del sig. (omissis), tutti e tre i destinatari dell'atto incaricavano l'Avv. (omissis) di proporre opposizione, versando il richiesto fondo spese. L'Avv. (omissis) ometteva di proporre opposizione nei termini, facendo così passare in giudicato il provvedimento e consentendo al Sig. (omissis) di iscrivere ipoteca giudiziale su ben sette beni immobili di proprietà dei Signori (omissis) e (omissis). Questi ultimi sorgevano querela nei confronti dell'Avv. (omissis) presso la Procura della Repubblica di Tivoli. Iniziato il procedimento conciliativo, l'Avv. (omissis), vista la pendenza del procedimento penale, chiedeva disporsi la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale, ma non forniva in seguito ulteriori indicazioni.

Violava in tal modo il disposto di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 38 e 40 del Codice Deontologico Forense.

In Roma e Tivoli, dal marzo 2005 a oggi”.

Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Antonino Galletti”.

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

“Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

A) Veniva officiato dal Legale Rappresentante della Soc. (omissis) S.r.l. di proporre azione giudiziaria nei confronti dell'Avv. (omissis) per responsabilità professionale, per avere quest'ultimo -

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

asseritamente– svolto in modo negligente l'incarico conferitogli dal G.D. al fallimento della Soc. (omissis) e consistente nel rendere un parere circa le azioni più opportune da intraprendere, a beneficio della massa dei creditori, in relazione al rapporto contrattuale intercorso tra la fallita e la Soc. (omissis) S.r.l.; nel relativo atto di citazione usava ripetutamente espressioni denigratorie nei confronti dell'Avv. (omissis) definendolo "ausiliario del Giudice", gli imputava comportamenti di "dolo o colpa grave", "grave negligenza", "inadeguatezza nello svolgimento dell'incarico", "imperizia", "privo della necessaria competenza tecnica".

B) Notificava l'atto di citazione all'Avv. (omissis) sia presso lo studio che presso la sua abitazione senza preventivamente dargliene comunicazione scritta.

Violava in tal modo le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 8, 12, 14 e 22 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal 2 gennaio 2009.

Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Antonino Galletti".

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

"Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

A) Quale difensore della Sig.ra (omissis), in una missiva datata 24 giugno 2009 e indirizzata all'Avv. (omissis) e alle compagnie assicuratrici (omissis) accusava la Collega di *"avere abbandonato l'appartamento al probabile scopo di esagerare l'entità dei danni"*.

B) Nella memoria di costituzione, datata 26 giugno 2009, in favore della medesima parte assistita nel giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio promosso dall'Avv. (omissis) indicava la collega come *"la sig.ra (rectius, l'"Avvocato") (omissis)"* e, con riferimento ad una istanza d'accesso presentata dalla Collega, non esitava a scrivere che questa fosse *"esclusivamente ispirata dall'intento di accertare sperate (ma insussistenti) irregolarità amministrative relativamente ai lavori appaltati dall'esponente al biasimevole fine di arrecarle ulteriori fastidi ..."* e, ancora, nella medesima memoria, scriveva anche che *"il ricorso a cui si replica è, quindi, l'ennesima strategia posta in essere dall'Avv. (omissis) per arrecare fastidi all'esponente"*.

Violando così gli artt. 5, 6, 8, 20 e 22 del Codice Deontologico Forense, avendo cagionato disdoro alla categoria professionale di appartenenza.

In Roma, alle date 24 e 26 giugno 2009.

Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Antonino Galletti".

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

"Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

- Dopo aver inviato certificazione medica al fine di giustificare la mancata partecipazione a tre procedimenti disciplinari nei suoi confronti (P.D. nn.8327, 8349 e 8355), da celebrarsi il 7 febbraio 2013, con la quale si attestava la sussistenza di una sindrome che lo avrebbe trattenuto a riposo

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

assoluto almeno sino al giorno successivo, non veniva invece rinvenuto nella propria abitazione dal medico fiscale, come da dichiarazione rilasciata a verbale dalla Dott.ssa (omissis), con ciò venendo meno ai doveri di correttezza e lealtà nei riguardi dell'Ordine di appartenenza e compromettendo - quanto meno nei confronti del pubblico ufficiale incaricato alla visita domiciliare- la reputazione propria e della categoria.

Con ciò violando i doveri di cui agli artt. 5 canone 2, 24 capoverso e 56 canone I.

In Roma, il 7 febbraio 2013.

Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Antonino Galletti”.

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

“Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

Pratica n. (omissis)

A) Preso in locazione un immobile dal Sig. (omissis), l'Avv. (omissis) ometteva il pagamento di diverse mensilità del canone e, presi solenni impegni di adempiere alle proprie obbligazioni, le disattendeva regolarmente. Iniziato il procedimento conciliativo, l'Avv. (omissis) chiedeva convocarsi un tentativo di conciliazione, dove non si presentava.

Violava in tal modo il disposto di cui all'articolo 59 del Codice Deontologico Forense, nonché il disposto di cui all'articolo 24 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal giugno 2008 al luglio 2009.

Pratica n. (omissis)

B) Officiato nell'anno 2009 dal Sig. (omissis) del recupero giudiziale di un credito di Euro 75.000,00 da questi vantato nei confronti del Sig. (omissis), non dava corso regolarmente al mandato e, di fronte alle richieste d'informazioni dell'assistito, si rendeva in plurime occasioni indisponibile rispetto ad appuntamenti pure concordati e, comunque, non forniva indicazioni concrete sull'espletamento dell'incarico. Si rendeva poi indisponibile alla consegna dei documenti al Sig. (omissis) e al suo nuovo difensore, costringendolo così a rivolgersi all'Ordine per ottenere la restituzione dei documenti.

Violava in tal modo il disposto di cui agli articoli 7, 8, 33, 38, 40 e 42 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal gennaio 2009 al luglio 2011.

Pratica n. (omissis)

C) Officiato nell'anno 2007 dalle Sigg.re (omissis) e (omissis) di un mandato difensivo nell'ambito di due controversie incardinate innanzi al Tribunale di Roma -Sezione Lavoro- e, a seguito dell'esito negativo per le sue assistite dei giudizi di primo grado, anche del mandato per l'impugnazione di tali sentenze di primo grado, con la corresponsione dell'acconto richiesto per l'appello, ometteva di proporre le predette impugnazioni e di informare le assistite, esponendo almeno una delle due a una procedura esecutiva mobiliare presso terzi nello svolgimento della quale, pur investito del relativo mandato difensivo, ometteva di comparire. In plurime occasioni, non forniva indicazioni concrete sull'espletamento dell'incarico alle Sigg.re (omissis) e (omissis) e a ben tre nuovi difensori, costringendole così a rivolgersi all'Ordine. Iniziato il procedimento conciliativo, l'Avv.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

(omissis) chiedeva più volte la rimessione in termini per il deposito di memorie che, in realtà, non sono state presentate.

Violava in tal modo il disposto di cui agli articoli 6, 7, 8, 24, 33, 38, 40 e 42 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal gennaio 2009 al dicembre 2011.

Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Antonino Galletti".

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

"Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

A) Rappresentava l'esistenza di non meglio precisate cartelle esattoriali notificate presso il suo studio nei confronti della Sig.ra (omissis), già assistita in altro procedimento per sfratto, per le quali riferiva di avere interposto impugnativa in sede tributaria e giungeva addirittura a quantificare nella somma di Euro 25.240,56 il preteso credito della Sig.ra (omissis) maturato a seguito di favorevoli decisioni ottenute in diverse azioni giudiziali(dallo stesso professionista sono state indicate per iscritto le sentenze della commissione tributaria nn. (omissis) e le ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nn. (omissis) delle quali, tuttavia, non ha mai fornito contezza.

B) Pure ripetutamente richiesto per iscritto (dall'assistita in data 1° ottobre 2007 e 16 maggio 2008) non ha fornito la documentazione in suo possesso relativa ai citati giudizi. Non ha adempiuto neppure a seguito del verbale di comparizione del 17 novembre 2009.

Violava in tal modo il disposto di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 15, 35, 38 e 41 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal 1° ottobre 2007 ad oggi.

Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Antonino Galletti".

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

"Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

- Veniva officiato da (omissis) di resistere al ricorso ex art. 407 C.c., proposto da (omissis) dinanzi al Tribunale di Velletri (R.G. nn. (omissis) per la nomina di un amministratore di sostegno alla Signora (omissis), madre delle parti in giudizio, e depositava memoria difensiva del 13 novembre 2008, nella quale usava espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del ricorrente e dei suoi difensori, quali "le interessate fandonie e le basse manovre di chi sta tentando di mettere le mani addosso alla proprietà altrui"; "l'attua sfrontato ricorrente aveva letteralmente svaligiato l'appartamento..."; ... allucinante comportamento di colui che è giunto a scrivere una infinità di strafalcioni sia in fatto che in diritto ... per tentare di ottenere quanto la sua mente contorta ha recentemente ideato"; ... a smentire tutte le interessate farisaiche elucubrazioni del ricorrente".

Violava in tal modo le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 20 e 29 del Codice Deontologico Forense.

In Velletri, dal 13 novembre 2008.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Antonino Galletti “.

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

“Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

Pratica n.(omissis)

A) Officiato dal Dott. (omissis) del recupero giudiziale di un credito di Euro 30.000,00 da questi vantato nei confronti del Sig. (omissis) riceveva compensi per l'importo complessivo documentato di Euro 22.400,00 e, ciononostante, si rendeva in plurime occasioni indisponibile rispetto ad appuntamenti presso il suo studio da lui stesso fissati e, comunque, forniva indicazioni poi rivelatesi in concreto errate sullo stato del contenzioso e sull'esistenza di presunti crediti da riscuotere per conto dell'assistito presso la Banca (omissis).

Violava in tal modo il disposto di cui agli articoli 5, 6, 8, 15, 35, 38, 40 e 41 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal marzo 2005 ad oggi.

Pratica n.(omissis)

B) Revocato dal mandato professionale con nota dell'assistito Sig. (omissis) del 1° giugno 2011 non forniva l'indicazione analitica dell'attività professionale svolta per la quale riceveva compensi per Euro 9.000,00 e per la quale pure chiedeva, con nota del 10 maggio 2011, il pagamento di ulteriori Euro 6.000,00.

C) Non forniva all'assistito, nonostante l'espressa richiesta di questi, la copia dei “ricorsi per il riesame” svolti in suo favore.

Violava in tal modo il disposto di cui agli articoli 5, 8, 38 e 42 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal 1° giugno 2011 ad oggi.

Pratica n.(omissis)

D) Risultava soccombente nel giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma R.G. n. (omissis) con la (omissis) e, con sentenza n. (omissis) depositata il 13 febbraio 2009, diveniva debitore della (omissis) per la somma di Euro 4.000,00.

E) Era soccombente e debitore anche della somma ulteriore di Euro 1.500,00 (oltre accessori) in ragione della successiva sentenza del Tribunale Civile di Roma n.(omissis) depositata il 10 maggio 2011, resa nel giudizio inter partes R.G. n.(omissis) d'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c.; tuttavia, in entrambi i casi non onorava i debiti giudizialmente accertati e determinati.

Violava in tal modo il disposto di cui agli articoli 5, 6, 8 e 59 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal 13 febbraio 2009 ad oggi.

Pratica n.(omissis)

F) Assisteva vittoriosamente nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma definito con la sentenza n.(omissis) depositata il 1° agosto 2002 i Sigg.ri (omissis) e, pure formalmente richiesto, non consegnava i documenti relativi al giudizio che faceva pervenire soltanto all'Ordine allegati alla nota del 5 dicembre 2011.

G) Neppure nella nota indirizzata all'Ordine del 5 dicembre 2011 alla quale erano postergati i documenti offerti tardivamente in restituzione riferiva dell'avvenuto pagamento da parte della

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

compagnia assicuratrice (omissis) sin dal 27 novembre 2012, in adempimento della citata sentenza, di n.3 assegni per Euro 4.814,00 intestati a ciascuno degli assistiti, né forniva riscontro alle richieste di chiarimenti del nuovo difensore delle parti Avv. (omissis) formulate con fax del 21 giugno 2012, del 6 luglio 2012 e del 17 luglio 2012.

H) Nella nota indirizzata all'Ordine il 3 ottobre 2012 non forniva indicazioni circa l'incasso dei citati assegni e chiedeva espressamente una convocazione con l'Avv. (omissis), ma non compariva all'incontro fissato presso l'Ordine il 15 novembre 2012 adducendo impedimenti professionali e al successivo incontro del 20 novembre 2012 alle ore 15 nonostante nell'avviso di convocazione fosse specificato che "in caso di mancata presenza dell'Avv. (omissis) ... senza ulteriore avviso, deciderà sulla base degli atti", depositando poi –soltanto il giorno stesso della convocazione– una nota che evidenziava una sola udienza alle ore 9,30.

Violava in tal modo il disposto di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 22, 24, 41, 42 e 59 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal 27 novembre 2002 ad oggi.

Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Antonino Galletti".

Apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

"Il Consiglio, visti gli atti, delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

A) Promosso personalmente procedimento contro la (omissis) S.p.A., veniva condannato a pagare le spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 e proposto reclamo veniva condannato alla restituzione delle ulteriori spese per Euro 1.830,00 ma, nonostante i ripetuti solleciti ed iniziative dell'Avv. (omissis), ometteva di adempiere ai pagamenti.

B) Convocato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, su sollecitazione dell'Avv. (omissis), di controparte, al fine di esporre il relativo tentativo di conciliazione, non compariva, senza darne giustificato motivo.

Veniva così meno ai doveri di cui agli artt. 5 e 24 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, 2 febbraio 2011.

Ai sensi dell'art.47 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, il Presidente delega per l'istruttoria il Consigliere Avv. Mauro Mazzoni".

P.D. n. (omissis) riformulazione capo incolpazione Avv. (omissis)

"A) Per essere venuto meno al dovere di probità, lealtà e correttezza, mancando al dovere di informazione e al compimento degli atti inerenti al mandato fiduciario ricevuto dal Sig. (omissis), per essersi fatto consegnare con tre assegni (1) assegno bancario n. (omissis) in data 20 aprile 2007 di Euro 343,00; 2) assegno bancario n. (omissis) in data 26 aprile 2007 di Euro 343,00; 3) assegno bancario n. (omissis) in data 5 luglio 2007 di Euro 2.000,00) la somma complessiva di Euro 2.686,00 abbandonando il giudizio intrapreso, senza poi dare notizia alcuna all'assistito del Giudizio contro la Signora (omissis).

In violazione degli articoli 5, 6, 7, 14, 35, 38 e 40 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal 2005 ad oggi.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

B) Per non aver restituito né la documentazione richiesta più volte né l'effetto bancario (assegno Banca (omissis) n. (omissis) dell'importo di Euro 12.910,00) al proprio cliente, trattenendola presso di sé nonostante ripetute richieste di restituzione.

In violazione degli articoli 41 e 42 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal 2005 ad oggi”.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n.26)

(omissis)

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n.1)

(omissis)

Variazioni Elenco speciale (n.1)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per decesso (n.1)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n.5)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.4)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.47)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n.1)

(omissis)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Abilitazioni (n.7)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.7)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.3)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n.2)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n.1)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n.25)

(omissis)

Avv. (omissis)

Il Consiglio

- Vista l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma dell'Avv. (omissis) nato a (omissis) il (omissis), avvenuta in data 15 maggio 2001;
- vista l'istanza pervenuta presso questo Ufficio Iscrizioni in data 14 maggio 2012, con la quale chiede il passaggio dall'Albo Ordinario nell'Elenco Speciale dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno "UAMI", con sede in Alicante (Spagna);
- considerato che detto Ente non risulta essere iscritto nell'Elenco Speciale annesso all'Albo Ordinario di questo Ordine;
- Sentito il relatore Consigliere Avv. Mauro Mazzoni;

invita

l'Avv. (omissis) avanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Piazza Cavour, Palazzo di Giustizia, per **il giorno 20 giugno 2013, alle ore 18.15** per essere sentito in merito.

Avv. (omissis)

Il Consiglio

- Vista l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma, Sezione Speciale d.lgs. 96/2001, dell'Abogado

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

(omissis), nato a (omissis) il (omissis);

- Vista la segnalazione dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, pervenuta in data 9 gennaio 2013, dalla quale risulta che l'Abogado (omissis), esercita quale geometra, regolarmente iscritto al relativo Collegio di Ferrara;

- Sentito il relatore Consigliere Avv. Mauro Mazzoni;

delibera

la comparizione dell'Avv. (omissis) avanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Piazza Cavour, Palazzo di Giustizia, per **il giorno 20 giugno 2013, alle ore 17.45** per essere sentito in merito alla posizione di iscritto.

Audizione dell'Avv. (omissis)

Il Consiglio

- Vista la domanda di reinscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma, presentata in data 18 marzo 2013, dall'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis);

- Vista la documentazione esibita;

- considerato che lo stesso a seguito di procedimento disciplinare, ha subito la sanzione di cancellazione e che tale provvedimento è stato confermato dal C.N.F. con decisione del 25 ottobre 2010, notificato al ricorrente in data 21 febbraio 2011;

- rilevato che nei confronti dello stesso è tuttora pendente, ma sospeso P.D. n. (omissis);

- Sentito il relatore Consigliere Avv. Mauro Mazzoni;

invita

l'Avv. (omissis) a comparire innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, **il giorno 20 giugno 2013, alle ore 18.00** per essere sentito in merito.

Audizione dell'Abogado (omissis)

Il Consiglio

- Sentito il relatore Consigliere Avv. Mauro Mazzoni;

- Vista la domanda di iscrizione nella Sezione Speciale D.lgs. 96/2001 annessa nell'Albo degli Avvocati di Roma, presentata in data 19 marzo 2013, dall'Abogado (omissis), nato a (omissis) il (omissis);

- Vista la documentazione esibita;

- Considerato che l'Abogado (omissis) è attualmente residente a Londra;

invita

l'Abogado (omissis) a comparire innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, **il giorno 20 giugno 2013, alle ore 17.30** per essere sentito in merito.

- Il Consigliere Mazzoni riferisce che in data 9 aprile 2013 l'Abogado (omissis) presentava presso l'Ufficio Iscrizioni istanza per l'ottenimento di nuovo tesserino professionale depositando copia di dichiarazione di smarrimento resa dalla Questura di Roma.

Lo stesso giorno veniva rilasciato nuovo tesserino con l'indicazione della nuova dicitura "Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 – Avvocato straniero" come da delibera del Consiglio in data 26 luglio 2012.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

L'Abogado (omissis), rilevata la difformità con la precedente dicitura, in data 12 aprile 2013, richiedeva l'emissione di un altro tesserino professionale indicante la vecchia formulazione "Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 – Avvocato" rilasciato a tutti gli iscritti antecedentemente al 27 luglio 2012.

Visto il diniego dell'Ufficio Iscrizioni al rilascio di quanto richiesto, in data 17 aprile 2013 presentava istanza di accesso a documenti amministrativi.

Il Consiglio, alla luce del richiamato regolamento e ritenendo che il principio della retroattività non possa essere applicato al caso in esame, dispone il rilascio del tesserino professionale con la dicitura "Avvocato straniero"; autorizza l'accesso agli atti; dispone l'apertura di una pratica di disciplina per la verifica della correttezza del titolo utilizzato in calce alle plurime istanze e per la mancata specificazione dei titoli professionali dei soggetti indicati nelle carte intestate recanti la dicitura "Studio Legale (omissis)".

Comunicazioni dei Consiglieri

– Il Consigliere Scialla comunica che il 24 maggio 2013 nell'Aula Avvocati dell'Ordine, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, si terrà un convegno sul tema dei giovani e la Cassa Forense.

Rivolgerà un indirizzo di saluto il Presidente Vaglio, unitamente al Consigliere Scialla.

Relazioneranno l'Avv. Giulio Nevi, del Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, l'Avv. Giancarlo Renzetti, Presidente dell'Associazione Nazionale Forense - Roma, l'Avv. Francesco Ricciardi, Presidente dell'Associazione Difensori di Ufficio - Roma e Christian Perniciano del Patronato dell'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza.

Sono previsti numerosi interventi programmati da parte di giovani colleghi che rappresenteranno le istanze dell'Avvocatura in un momento particolarmente delicato ed alla vigilia dell'approvazione del regolamento della Cassa che dovrà fissare le modalità di iscrizione obbligatoria per ogni avvocato.

Vengono richiesti due crediti deontologici.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, Settore "Visite Guidate" comunica il calendario di maggio dell'Associazione Obelisco che distribuisce per l'eventuale pubblicazione sul sito news con invio di mail.

Il Consigliere Minghelli, vista l'imminenza del primo appuntamento, chiede l'immediata esecutività della delibera.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Magistratura Onoraria, comunica l'inserimento del V.P.O. Gloria Sabbatini.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto di Diritto e Procedura Penale, comunica l'inserimento dell'Adv. Ana Maria Marinovici.

Il Consiglio prende atto.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) e Avv. (omissis)

- Il Consigliere Bruni riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis) con la quale gli stessi chiedono la revisione della motivazione del provvedimento di archiviazione del 2 ottobre 2008.

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Fabrizio Bruni;
- rilevato che la pratica, pur aperta in data 1° ottobre 2007, risulta relativa a fatti di molto antecedenti (al massimo databili nel settembre 2003);
- considerato che la richiesta dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis) del 6 aprile 2009 risulta in tal modo assorbita dal termine prescrizionale;

delibera

di non disporre la revisione della motivazione del citato provvedimento di archiviazione.

- Il Consigliere Santini comunica di aver organizzato insieme al Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione un convegno dal titolo “Famiglia e violenza (la tutela penale della famiglia)” in programma per lunedì 22 aprile 2013 dalle ore 13.00 alle ore 16.00 presso l’Aula Unità d’Italia della Corte di Appello di Roma e al quale parteciperanno come relatori il Dott. Antonio Corbo, Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, il Prof. Avv. Pierpaolo Dell’Anno, Ordinario di Procedura Penale presso l’Università di Cassino, l’Avv. Sarah Masato e la Dott.ssa Elisa Spizzichino.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, disponendone l’immediata comunicazione via email agli iscritti.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Nicodemi, riscontrando la comunicazione del Consiglio del 14 marzo 2013, legata alla richiesta avanzata dal Consigliere Conte, comunica che la richiesta di accesso agli atti di cui alla pratica n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) è stata autorizzata nell’adunanza del 7 febbraio 2013 dal Consigliere Stoppani. Il provvedimento è stato adottato vista la delibera del 17 gennaio 2013.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi, comunica che l’attività svolta dall’Organismo di Mediazione, presso la sede di Via Attilio Regolo 12 D, nel mese di marzo 2013 ha visto lo svolgimento di n. 142 incontri di mediazione di cui n. 58 archiviate (n. 37 per mancata comparizione - n. 8 per mancato accordo - n. 4 per mancata adesione - n. 9 conciliate), n. 83 rinviate e n. 1 sospesa.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che prosegue l’attività dell’Organismo di Mediazione Forense per permettere a tutti i Mediatori iscritti di raggiungere il numero di 20 tirocini previsti dalla normativa vigente. Attualmente solo 170 Mediatori hanno raggiunto il numero suindicato.

Il Consiglio prende atto.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Nicodemi comunica che sabato 13 aprile si è svolto il consueto corso di aggiornamento di mediazione. All'incontro hanno partecipato la 1° e la 2° classe del 3° gruppo di Mediatori. Sono stati presenti 47 colleghi su 60, pari al 75%.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Mazzoni, in relazione alla decisione assunta dal Consiglio in data 28 marzo 2013 in merito alla perquisizione presso lo studio di tale (omissis), risultato non essere avvocato bensì dottore commercialista, ritiene opportuno revocare la disposizione relativa agli accertamenti presso altri Ordini forensi.

Il Consiglio prende atto ed approva.

- I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi riferiscono che in data 14 maggio p.v., dalle ore 12.00 alle ore 15.00, si svolgerà presso l'Aula Avvocati il convegno intitolato "Il processo sportivo" organizzato in collaborazione con il Progetto Sport – Diritto Sportivo ed il Centro Studi di Diritto, Economia ed Etica dello Sport.

I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi chiedono il riconoscimento di n. 3 crediti formativi professionali.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Galletti esprime solidarietà nei confronti della Collega Lucia Annibali iscritta all'Ordine degli Avvocati di Urbino, vittima di lesioni volontarie gravissime pare, addirittura, provocate su mandato di altro collega iscritto al Foro di Rimini che avrebbe mandato un uomo incappucciato a gettarle dell'acido sul viso in conseguenza di una relazione sentimentale poi troncata. La professionista, tra dolori lancinanti, con l'acido, probabilmente vetriolo, che le corrodeva la pelle, è riuscita ciononostante a chiedere aiuto.

Il Consigliere Galletti propone di fornire ogni genere di aiuto e solidarietà alla Collega.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 17 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Amministrativisti – Avv. Giovanni Valeri – Avv. Federico Mannucci dell'attività formativa interna allo studio "La riforma del Condominio (L. 11.12.2012. n. 220), che si svolgerà il 3 maggio 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per l'attività formativa interna allo studio suindicata.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- In data 25 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Avv. Francesco Cutrona – Studio Legale Avv. Monica Oletto dell'attività formativa interna allo studio "Opposizione a CTU e art. 702 bis c.p.c.", che si svolgerà il 26 aprile 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per l'attività formativa interna allo studio suindicata.

- In data 17 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della U.E.R. - Università Europea di Roma, del convegno a titolo gratuito, "E-Government e E-Justice attraverso il cloud computing", che si svolgerà il 9 maggio 2013, della durata complessiva di 9 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi ordinari e n. 2 (due) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato.

- In data 15 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Amici di Totò.....a prescindere! – Onlus del convegno a titolo gratuito "La sicurezza sul lavoro è pura utopia?", che si svolgerà il 29 maggio 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 25 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione di Promozione Sociale "Democrazia nelle Regole" del convegno a titolo gratuito "Ultime pretorie di diritto civile, penale ed amministrativo", che si svolgerà il 22 aprile 2013, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio

- astenuto il Consigliere Galletti;

(omissis)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 18 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Studi Giuridici sulla Persona, del convegno a titolo gratuito "Le problematiche processuali nella filiazione fuori dal matrimonio", che si svolgerà il 9 maggio 2013, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- In data 18 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione di Promozione Sociale "Democrazia nelle Regole", del convegno a titolo gratuito "Legge 241/1990 – I principi", che si svolgerà il 24 maggio 2013, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio

- astenuto il Consigliere Galletti;

(omissis)

delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 9 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte delle Edizioni L'Asino d'Oro – Studio Legale Mondani, del convegno a titolo gratuito, "La pazzia dimenticata, viaggio negli ospedali psichiatrici giudiziari". La questione dell'imputabilità", che si svolgerà il 7 maggio 2013, della durata complessiva di 3 ore e 30 minuti.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 17 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Lions Club Roma Accademia, del convegno a titolo gratuito, "Dalla violenza alle donne all'abuso sui minori: combattiamo il silenzio", che si svolgerà il 10 maggio 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 18 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Merck Serono Group S.p.A., del seminario a titolo gratuito, "La medicina difensiva in tempi di crisi: qualcosa che il paese può ancora permettersi?", che si svolgerà il 14 e 15 maggio 2013, della durata complessiva di 11 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 11 (undici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 16 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale della Corte di Appello di Roma – Ufficio della Formazione Decentrata, del convegno a titolo gratuito, "Le misure cautelari personali: confronto a tre voci. Un P.M., un G.I.P. e un Giudice del Tribunale per il Riesame, discutono insieme degli aspetti pratici e delle criticità nei rapporti tra gli Uffici", che si svolgerà il 23 aprile 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 12 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università Sapienza di Roma, del convegno a titolo gratuito, “Il principio di eguaglianza nelle famiglie”, che si svolgerà il 29 aprile 2013, della durata complessiva di 5 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 17 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Convenia S.r.l., del seminario, “Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di Banca d'Italia”, che si svolgerà il 30 e 31 maggio 2013, della durata complessiva di 24 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 1 (uno) credito formativo per ogni ora di effettiva partecipazione per il seminario suindicato.

- In data 21 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fondazione Lelio e Lisli Basso – ISSOCO, del seminario, “Summer School – Lo spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia (SLSG): contesto, obiettivi, attori e dinamiche”, che si svolgerà l'8 e 11 luglio 2013, della durata complessiva di 30 ore e 30 minuti.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 17 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lextel S.p.A. del “Corso di formazione sul Processo Civile Telematico”, che si svolgerà l'8 maggio 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il corso suindicato, con esclusione della pubblicità dei prodotti della Società.

- In data 12 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università degli Studi di Roma Tre – Facoltà di Giurisprudenza, del “Master di II livello in Diritto dell'Ambiente”, che si svolgerà dal 22 aprile al 10 dicembre 2013, della durata complessiva di 170 ore.

Il Consiglio

(omissis)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il master suindicato.

- In data 15 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa, del Master “Fallimento e procedure concorsuali”, che si svolgerà il 7, 8, 14, 15, 21 e 22 giugno 2013, della durata complessiva di 24 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il master suindicato.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis), in data 15 aprile 2013, con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell'anno 2012;

- visto l'art. 5 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;

- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;

- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;

- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1° gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2012.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis), in data 12 aprile 2013, con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell'anno 2011;

- visto l'art. 5 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;

- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;

- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;

- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1° gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2013.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) con la quale chiede l'esonero totale dell'obbligo formativo, per grave malattia, nel corso dell'anno 2013;

- visto l'art. 5 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;

- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1° gennaio 2013 sino al 31 dicembre 2013.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione dei Consiglieri Cerè e Scialla vengono ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi n. 58 pareri su note di onorari:

(omissis)